



Centro Regionale Sangue
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RETE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE DELLE
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

CODICE GARA: G00467

Elaborato 3

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



INDICE

Art. 1.	Oggetto dell'appalto	3
Art. 2.	Durata dell'appalto	4
Art. 3.	Cauzione definitiva	4
Art. 4.	Stipulazione del contratto	4
Art. 5.	Cessione del contratto e Subappalto	4
Art. 6.	Periodo di prova	4
Art. 7.	Controllo sulla esecuzione del contratto	5
Art. 8.	Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria	5
Art. 9.	Assistenza tecnica e manutenzione Full-Risk	5
Art. 10.	Requisiti per l'installazione e l'esercizio	6
Art. 11.	Collaudo	6
Art. 12.	Documentazione fornita all'Azienda Sanitaria	6
Art. 13.	Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura	7
Art. 14.	Sostituzione ed aggiornamento tecnologico	7
Art. 15.	Condizioni di esecuzione	7
Art. 16.	Prezzo del contratto	8
Art. 17.	Revisione prezzi	8
Art. 18.	Modalità di fatturazione e pagamento	9
Art. 19.	Verifica di conformità	9
Art. 20.	Penalità	9
Art. 21.	Modalità di applicazione delle penalità	10
Art. 22.	Risoluzione del contratto	10
Art. 23.	Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	12
Art. 24.	Trattamento dei dati	12
Art. 25.	Accordo bonario per i servizi e le forniture	12
Art. 26.	Collegio Consultivo Tecnico	13
Art. 27.	Foro competente	13
Art. 28.	Osservanza al Codice di Comportamento	13
Art. 29.	Norma di rinvio	13



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento della fornitura delle attrezzature per la rete del Sistema Trasfusionale delle Aziende Sanitarie del S.S.R. (A.O.R. "San Carlo" e A.S.M.).

Le Attrezzature, in Service, così come i materiali di consumo oggetto della presente gara, distinti in n. **15** Lotti, devono essere conformi alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CE (D. Lgs. n. 46/1997 e ss.mm.ii.) e alle disposizioni normative vigenti inerenti all'oggetto della presente Capitolato.

L'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di ogni onere e spesa, e dei costi relativi alla sicurezza, è pari a **€ 23.475.000,00** I.V.A. esclusa, oltre **€ 9.390.000,00** per l'opzione di proroga e **€ 4.695.000,00** per eventuale quinto d'obbligo, come di seguito indicato:

N.	Lotto	IMPORTO QUINQUENNALE	EVENTUALE PROROGA	QUINTO D'OBBLIGO	IMPORTO MASSIMO STIMATO
Lotto 1	Sistema per emocitometria	€ 500.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 800.000,00
Lotto 2	Sistema immunoematologico	€ 4.000.000,00	€ 1.600.000,00	€ 800.000,00	€ 6.400.000,00
Lotto 3	Validazione sierologica	€ 5.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 8.000.000,00
Lotto 4	Diagnostica molecolare virus epatici	€ 1.050.000,00	€ 420.000,00	€ 210.000,00	€ 1.680.000,00
Lotto 5	Virologia e biologia molecolare	€ 1.100.000,00	€ 440.000,00	€ 220.000,00	€ 1.760.000,00
Lotto 6	Separatori per aferesi	€ 900.000,00	€ 360.000,00	€ 180.000,00	€ 1.440.000,00
Lotto 7	Separatore cellulare automatico	€ 700.000,00	€ 280.000,00	€ 140.000,00	€ 1.120.000,00
Lotto 8	Separatore cellulare a singolo accesso	€ 1.500.000,00	€ 600.000,00	€ 300.000,00	€ 2.400.000,00
Lotto 9	Sistema produzione emocomponenti	€ 5.610.000,00	€ 2.244.000,00	€ 1.122.000,00	€ 8.976.000,00
Lotto 10	Frigoemoteche	€ 550.000,00	€ 220.000,00	€ 110.000,00	€ 880.000,00
Lotto 11	Sistema analitico esami tipizzazione	€ 500.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 800.000,00
Lotto 12	Sistema tracciabilità	€ 1.300.000,00	€ 520.000,00	€ 260.000,00	€ 2.080.000,00
Lotto 13	Sistema in attivazione patogeni	€ 400.000,00	€ 160.000,00	€ 80.000,00	€ 640.000,00
Lotto 14	Monitoraggio e validazione temperatura	€ 175.000,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 280.000,00
Lotto 15	Fornitura di frigoemoteche, congelatori, abbattitori	€ 190.000,00	€ 76.000,00	€ 38.000,00	€ 304.000,00
TOTALE		23.475.000,00 €	9.390.000,00 €	4.695.000,00 €	€ 37.560.000,00

Le quantità dell'appalto, riportate nell'Elaborato 2 (Capitolato tecnico), tengono conto del normale fabbisogno presunto delle Aziende Sanitarie del S.S.R.; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili.

L'Azienda Sanitaria, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la presentazione dell'offerta, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i relativi consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni onere e spesa, delle opzioni e dei costi relativi alla



sicurezza, è pari ad € 37.560.000,00, oltre I.V.A.

ART. 2. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in **60 (sessanta)** mesi solari e consecutivi, decorrenti dall'inizio dell'esecuzione della fornitura.

ART. 3. CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 117, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

ART. 4. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei previsti termini di legge.

Fanno parte integrante del contratto:

il presente Capitolato speciale;

- ✓ il Capitolato tecnico;
- ✓ il Disciplinare di gara;
- ✓ il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- ✓ l'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria;
- ✓ l'offerta economica della Ditta aggiudicataria;
- ✓ la cauzione definitiva.

Tutte le spese inerenti alla fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al Disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 5. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall'art. 119, del D. Lgs. n. 36/2023.

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dal medesimo art. 119.

Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto dell'Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda Sanitaria dei lavori subappaltati.

ART. 6. PERIODO DI PROVA



L'Azienda Sanitaria effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a **3 (tre)** mesi, decorrenti dalla data di inizio dell'esecutività del contratto, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza delle attività espletate alle prescrizioni di gara e all'offerta aggiudicata.

In caso di valutazione negativa l'Azienda Sanitaria potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto, senza possibilità per la Ditta fornitrice di sindacare nel merito il giudizio degli utilizzatori, fatto salvo il diritto al contraddittorio.

In tale eventualità alla Ditta aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo delle attività eseguite, decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

ART. 7. CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le forniture effettuate dalla Ditta aggiudicataria devono rispondere qualitativamente e quantitativamente a quelle aggiudicate. L'Azienda Sanitaria eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente all'erogazione delle forniture medesime.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

ART. 8. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto *de quo*, la DA dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- ✓ comunicare l'elenco dei nominativi del personale dipendente della DA, che verrà utilizzato per l'esecuzione della fornitura,
- ✓ individuare un Referente per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La DA deve comunicare il nome e il recapitotelefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, rimane ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria il costo relativo al materiale fornito per l'esecuzione delle procedure, anche laddove lo stesso non venga completamente utilizzato, precisando che l'Azienda Sanitaria pagherà esclusivamente le procedure ordinate.

La consegna del materiale di consumo deve avvenire in quantità scaglionata a seguito di ordinativo effettuato dall'Azienda Sanitaria, in relazione al fabbisogno delle U.O.C, aziendali interessate. Tale materiale deve essere consegnato alle suindicate Unità Operative entro 7 giorni dalla richiesta e, in caso di richiesta avente carattere di urgenza, deve essere consegnato entro 48 ore.

ART. 9. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK

Per tutta la durata del Service delle Attrezzature, di cui all'Elaborato n. 2. (Capitolato tecnico), nonché della fornitura del relativo materiale di consumo, la Ditta Aggiudicataria si impegna a garantire assistenza tecnica qualificata per poter rispondere alle esigenze anche urgenti.

Per tale periodo nessun onere economico potrà essere richiesto per l'esecuzione di interventi di manutenzione sia ordinari che straordinari.

La Ditta si impegna, altresì, a fornire un'Attrezzatura sostitutiva, accompagnata da dichiarazione di perfetta funzionalità ai sensi delle norme CEI applicabili, nel caso in cui il tempo di riparazione del guasto superi le 24 ore.



ART. 10. REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO

La Ditta dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi delle Attrezzature offerte, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- ✓ requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.);
- ✓ tipi di allarmi e accortezze;
- ✓ necessità di particolari condizioni di funzionamento.

ART. 11. COLLAUDO

Le Attrezzature in Service, previste nell'ambito dell'Elaborato n. 2 (Capitolato tecnico), saranno collaudate dall'Azienda Sanitaria ai sensi della normativa vigente. In sede di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre:

- ✓ certificazione dell'Azienda di produzione attestante la data di fabbricazione e il numero di matricola progressivo;
- ✓ dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza;
- ✓ eventuale ogni altro certificato, documento previsto dalla vigente normativa, relativo alla corretta installazione delle Attrezzature;
- ✓ manuali d'uso delle Apparecchiature installate e per la loro manutenzione, nonché le schede tecniche dei materiali installati.

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa ed ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc. In particolare, per quanto riguarda l'Attrezzatura fornita, l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

- ✓ l'accertamento della presenza delle Apparecchiature compresi i componenti hardware e software;
- ✓ la conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della Ditta aggiudicataria o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta;
- ✓ l'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle Apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche nel manuale della Ditta aggiudicataria, con prove di funzionamento anche mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico della Ditta medesima;
- ✓ effettuazione, a carico della Ditta aggiudicataria, delle verifiche di sicurezza elettrica, generali e particolari/prestazionali, previste dalla normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le Apparecchiature o loro parti.

In generale, qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta aggiudicataria.

ART. 12. DOCUMENTAZIONE FORNITA ALL'AZIENDA SANITARIA

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Azienda Sanitaria, contestualmente all'installazione:

- ✓ due copie del manuale d'uso delle Apparecchiature;
- ✓ una copia del Manuale di Manutenzione delle Apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità della fornitura, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a revisioni.



ART. 13. PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA

La Ditta dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura relativa al presente appalto, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel periodo temporale di vigenza del contratto, sollevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda Sanitaria si riserva, pertanto, il diritto di richiedere alla Ditta di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenzia e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza della Ditta che potrà comportare la risoluzione del contratto.

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda e/o a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento della fornitura la Ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

I dipendenti della Ditta saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale dell'Azienda Sanitaria, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale, così come richiesto dall'appalto *de quo*.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura, in merito all'organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda Sanitaria e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. La Ditta dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda riferite agli stessi.

ART. 14. SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Nel caso in cui, in corso di contratto, siano state introdotte versioni innovative della tipologia del Prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta si impegna alla sostituzione del Prodotto aggiudicato, fornendo i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria. A tal proposito, ne dà apposita comunicazione alla Azienda Sanitaria, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il Prodotto offerto in sostituzione deve essere fabbricato dalla stessa Ditta produttrice. La Ditta aggiudicataria, inoltre, deve presentare per il nuovo Prodotto tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda Sanitaria e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

ART. 15. CONDIZIONI DI ESECUZIONE



Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dall'Azienda Sanitaria, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 16. PREZZO DEL CONTRATTO

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria in fase di gara. In particolare, il prezzo sarà comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna e di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell'IVA.

ART. 17. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, a partire dalla seconda annualità contrattuale il prezzo del contratto è aggiornato, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Per annualità contrattuale si intende l'anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità contrattuale, ed è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al **10 per cento (10%)** rispetto al prezzo originario e nella misura eccedente tale percentuale.

Al fine della determinazione delle suddette variazioni, l'Azienda Sanitaria committente, anche su richiesta della Ditta aggiudicataria, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali e/o servizi che incidono sul contratto aggiudicato; l'istruttoria può tenere conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, ove disponibili, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, di altri indici ISTAT (ad es. IPCA), di specifiche rilevazioni ISTAT, di prezziari con carattere di ufficialità nonché delle risultanze di analisi prezzi eventualmente effettuate presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

L'istruttoria di cui sopra tiene conto delle spiegazioni e giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo presentate dalla Ditta aggiudicataria in sede dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, espletata nei casi previsti dall'Articolo 110 del Codice dei contratti pubblici.

All'esito di tale istruttoria l'Azienda Sanitaria si pronuncia entro **60 (sessanta)** giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta di revisione prezzi il provvedimento determina l'importo della compensazione riconosciuta alla Ditta aggiudicataria che tiene conto del ribasso d'asta, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

Le compensazioni di cui al presente articolo sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente paragrafo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

La revisione prezzi di cui al presente articolo **non si applica per il Lotto n. 4** in quanto contratto ad esecuzione



istantanea; mentre per i Lotti n. 3 e n. 8 **si applica esclusivamente sul valore del canone annuo offerto**, in quanto le altre prestazioni dei suddetti Lotti sono caratterizzate da esecuzione istantanea (Lotto n. 8) e da esecuzione a consegne ripartite (Lotto n. 3).

ART. 18. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dagli Uffici aziendali competenti.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- ✓ indicazione dettagliata della merce consegnata;
- ✓ indicazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- ✓ indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- ✓ indicazione della bolla di consegna;
- ✓ indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda Sanitaria.

Il mancato rispetto delle già menzionate disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore, con l'importo decurtato delle eventuali penali.

Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda Sanitaria nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda medesima è portatrice.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda Sanitaria. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda stessa.

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis, della già menzionata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 19. VERIFICA DI CONFORMITÀ

La fornitura appaltata sarà sottoposta a verifica di conformità dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Azienda Sanitaria.

La regolare verifica della fornitura non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

ART. 20. PENALITÀ

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente



Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda medesima potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Sanitaria.

Il R.U.P. - su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- ✓ per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;
- ✓ interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;
- ✓ violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Azienda Sanitaria a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1/1000 dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del Codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

ART. 21. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ART. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui sia stata pronunciata contro la Ditta, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge



- applicabile in materia di procedure concorsuali, sentenza di fallimento;
- b) nel caso in cui taluno dei componenti degli organi di amministrazione o il Direttore Tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - c) nel caso in cui la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale la medesima Ditta si è aggiudicata l'appalto;
 - d) in caso di frode, di grave negligenza e di violazione agli obblighi e alle condizioni contrattuali;
 - e) in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
 - f) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati;
 - g) nel caso di interruzione della fornitura non giustificata per fatto della Ditta;
 - h) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
 - i) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro i termini prescritti dall'Azienda Sanitaria;
 - j) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle norme vigenti.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale indennizzo, mediante comunicazione a mezzo PEC senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;
- b) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;
- d) sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare l'esecuzione regolare della fornitura di qua;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenza dei listini per elementi e/o materiali e/o prodotti oggetto dell'appalto;
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- i) in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto;
- j) qualora il ritardo dall'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%;
- k) nel caso in cui la DA non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili.

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Azienda medesima ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Azienda si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.



L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

ART. 23. RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento. L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle prestazioni erogate, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la Ditta aggiudicataria fornirà all'Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

ART. 24. TRATTAMENTO DEI DATI

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e ai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Sanitaria Regionale. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.

ART. 25 ACCORDO BONARIO PER I SERVIZI E LE FORNITURE

Quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 210, D.Lgs. n. 36/2023 richiamate dall'art. 211 del citato decreto.



ART. 26 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti per i Lotti 2,3,4,5,6,8,9 e 12, si provvederà a costituire un Collegio Consultivo Tecnico (chiamato per brevità CCT) entro i termini e secondo le modalità disciplinate dall'Allegato V.2, D.Lgs. n 36/2023.

ART. 27. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione dei contratti di fornitura sottoscritti, sarà competente il Foro ove ha Sede legale l'Azienda Sanitaria committente, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

ART. 28. OSSERVANZA AL CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta affidataria dichiara:

- ✓ di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria;
- ✓ di osservare le disposizioni in esso contenute;
- ✓ di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

ART. 29. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.